



N.protocollo: 15/2007

Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2007

Data: 01 dicembre 2007

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2007 entro il prossimo **giovedì 27 dicembre 2007**.

L'acconto - che **non è dovuto** nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- ◆ **6013** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;
- ◆ **6035** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

L'importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito dell'ultima liquidazione dell'anno secondo le modalità e i termini indicati nella tabella che segue.

TIPO CONTRIBUENTI	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Mensili	<ul style="list-style-type: none">➤ liquidazione mese di dicembre 2007➤ da versare entro il prossimo 16 gennaio 2008
Trimestrali "speciali" (senza maggiorazione)	<ul style="list-style-type: none">➤ liquidazione ultimo trimestre 2007 (ottobre – novembre - dicembre)➤ da versare entro il prossimo 18 febbraio 2008 (il 16/02 cade di sabato)
Trimestrali per "opzione" (con maggiorazione 1%)	<ul style="list-style-type: none">➤ liquidazione dell'ultimo trimestre 2007 (ottobre – novembre - dicembre)➤ da versare entro il prossimo 17 marzo 2008 (il 16/03 cade di domenica)

La correzione degli omessi o ritardati versamenti dell'acconto

Per chi non procede nel termine ordinario (cioè il 27.12.2007) al versamento dell'acconto Iva oppure lo esegue in misura insufficiente è possibile rimediare ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il **2,5%**) per i giorni di ritardo.

In particolare la misura della sanzione è pari:

- al **3,75%** (1/8 del 30%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (26 gennaio 2008);
- al **6%** (1/5 del 30%) se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (dal 27 gennaio 2008 al 31 luglio 2008).

Per il pagamento della sanzione va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 8904** relativo alle violazioni Iva, mentre per le somme dovute a titolo di interessi va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 1991** denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA".

V.B. La separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una novità introdotta



dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.109/E del 22 maggio scorso. In precedenza gli interessi venivano "accorpati" al versamento del tributo utilizzando il medesimo codice.

Casi di esonero

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

I CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

- soggetti che devono versare meno di 103,29 Euro;
- soggetti che hanno iniziato l'attività in corso d'anno;
- soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito;
- contribuenti minimi in franchigia *ex art.32-bis* del DPR 633/72;
- soggetti che applicano i regimi fiscali agevolati di cui agli artt.13 (*c.d. neo-attività*) e 14 (*c.d. contribuenti marginali*) della L. n.388/00; l'esonero scatta anche nel primo anno in cui non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei limiti di ricavi o compensi;
- soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario;
- soggetti raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito,
- soggetti che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente presentano un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);
- soggetti che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno in corso presumono di calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);

Metodi di determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

Con l'ausilio della tabella che segue si evidenziano i caratteri di ciascun metodo.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



METODO STORICO	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- al mese di dicembre 2006 per i contribuenti mensili;- al saldo dell'anno 2006 per i contribuenti trimestrali;- al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2006), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2006.</p> <p>Variazioni di regime</p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2007 rispetto a quella adottata nel 2006, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- contribuente mensile nel 2006 che è passato trimestrale nel 2007: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2006, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2006;- contribuente trimestrale nel 2006 che è passato mensile nel 2007: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2006; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2007 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
METODO ANALITICO	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none">- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2007, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;- le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
METODO PREVISIONALE	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>
CONTABILITÀ PRESSO TERZI	<p>I contribuenti mensili che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono determinare l'acconto in misura pari a due terzi e cioè al 66% dell'IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di dicembre 2007 (periodo che va dal 1° al 20 dicembre) che prende in considerazione le annotazioni eseguite nel mese di novembre 2007. Tale facoltà deve essere espressa dal contribuente, mediante opzione nella dichiarazione annuale IVA 2008 relativa all'anno 2007.</p>

In alcuni casi il versamento dell'acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

- **nel caso di contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- **nel caso di liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo, mentre nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

- **nel caso di operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.